





difende in virtù di procura a margine dell'atto di comparso e costituzione.

CONVENUTA

### CONCLUSIONI

All'udienza del 18.10.2016, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, chiedendone l'accoglimento.

### SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c.

Con atto di citazione del 19.7.13, [REDACTED] [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] affinché, accertato il credito da lui vantato verso la controparte, fosse condannata al pagamento della somma complessiva di euro 58.250,27.

In via preliminare, rappresentava di essere unito in matrimonio con la convenuta sin dal giugno del 1995, in regime patrimoniale di separazione dei beni. Già prima del '95 invero, e per tutta la durata del rapporto coniugale, l'attore deduceva di aver sostenuto una serie





di ingenti spese in via per lo più unilaterale, senza che la consorte avesse corrisposto la quota da lei dovuta.

Nel dettaglio, il [REDACTED] precisava che un anno prima del matrimonio avevano congiuntamente acquistato un immobile sito in Napoli, contraendo a tal proposito un mutuo con la [REDACTED] Solo le e prime rate erano versate da entrambi i coniugi, mentre per il periodo 2003/2004 l'uomo asseriva di non aver più goduto del supporto economico della moglie.

La donna, inoltre, secondo quanto prospettato dall'attore, non provvedeva neppure a restituire il denaro concesso dal marito nel corso del 2009 a titolo di prestito personale, per un importo pari ad euro 6.500,00.

L'attore deduceva l'inadempimento della consorte anche per quanto accaduto relativamente all'acquisto di un secondo immobile, sito in Baia di Carpino; analogamente a quanto sopra descritto, la moglie non avrebbe fatto fronte a gran parte della propria quota di ratei del nuovo mutuo contratto.

A ciò si aggiungeva inoltre che, sempre secondo la tesi attorea, neppure le spese relative alla ristrutturazione dell'immobile erano state equamente ripartite tra gli sposi, bensì in maggior parte accollate al [REDACTED] nonostante la comproprietà del bene.

Da ultimo, infine, l'attore asseriva altresì di aver sostenuto le spese per le utenze relative alla casa familiare, sebbene fosse stata assegnata alla moglie con ordinanza del 26.2.2013 nel corso del giudizio di separazione.





Il 23.12.2013, depositando comparsa difensiva ex art. 166 c.p.c., si costituiva [REDACTED] [REDACTED] formulando le proprie osservazioni ed eccezioni.

In ordine al mutuo per l'immobile sito in Napoli, la convenuta evidenziava che tali somme erano state per lo più preordinate a coprire le spese di ristrutturazione dell'immobile, mentre si era fatto fronte all'acquisto con l'aiuto anche della propria famiglia di origine.

Si asseriva, in ogni caso, che gran parte dei ratei erano stati effettivamente corrisposti anche dalla stessa [REDACTED] la pretestuosità della richiesta del marito, in tal senso, emergerebbe viepiù dalla notevole distanza temporale ormai intercorsa dalla scadenza del mutuo.

In via gradata, la difesa [REDACTED] riteneva comunque infondata in diritto la pretesa della controparte, dal momento che eventuali maggiori esborsi sostenuti dal [REDACTED] sarebbero comunque da ricondursi al dettato normativo di cui all'art. 143 c.c., ed in particolare all'obbligo di contribuzione di cui al comma III.

Quanto alle somme asseritamente ccesse a prestito personale nel corso del 2009, la convenuta non contestava l'effettiva corresponsione, bensì il titolo giuridico sotteso. [REDACTED] negava si fosse trattato di mutuo: il [REDACTED] al contrario, era solito aiutare economicamente la consorte vista anche la disparità di reddito. In ogni caso, si rilevava l'assenza di uno specifico accordo di segno contrario.

Con particolare riferimento all'immobile di Baia di Carpino, inoltre, la donna precisava che proprio per far fronte al periodico





rimborso dei ratei era stato acceso un conto corrente presso la banca mutuataria, la [REDACTED] s.p.a.; conto che, nel dettaglio, era cointestato ad entrambi i coniugi.

Eccepiva pertanto, di aver sempre diligentemente corrisposto la propria parte, sia in via diretta versando anche importi considerevoli, sia in via indiretta rimettendo somme nelle mani del marito. Con particolare riguardo alle spese di rogito, ad esempio, veniva effettuato un bonifico a favore della madre del [REDACTED] la [REDACTED] intestataria fittizia di un conto in realtà gestito dall'attore.

In ogni caso, chiara era la funzione familiare dell'acquisto dell'immobile destinato – secondo quanto riferiva la [REDACTED] – ad essere intestato a favore del figlio minore.

Per tale ragione, la difesa della convenuta escludeva la debenza anche della quota delle spese sostenute dal marito per la ristrutturazione dell'abitazione calabrese, da considerarsi invero espressione del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c., data la diversa capacità patrimoniale dei coniugi. In ogni caso, la convenuta precisava di aver comunque partecipato a tale esborso mettendo a disposizione l'importo di 40.000,00€ a lei pervenuto per via ereditaria.

Occorre infine evidenziare che [REDACTED] ha altresì contestato il tenore ed il contenuto degli scritti difensivi di controparte, ed in particolare della memoria ex art. 183 c.p.c. II termine. La parte ha lamentato – dapprima nella memoria di replica di cui al n. 3 del comma VI del citato articolo, e successivamente nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. – la violazione della propria





riservatezza secondo modalità non consone e comunque offensive da parte attorea, avendo esposto quest'ultimo circostanze ed aneddoti della vita di coppia in modo del tutto indebito e sproporzionato rispetto all'esigenze difensive.

Chiedeva, pertanto, oltre al rigetto della domanda con vittoria di spese anche la cancellazione delle parti ritenute illegittime di tali scritti ed infine, in sede di memorie di replica ex art. 190 c.p.c., la condanna al risarcimento del danno.

In considerazione delle argomentazioni svolte dalle parti e tenuto conto altresì degli aspetti non oggetto di specifica contestazione tra le parti, la domanda va rigettata parzialmente in quanto infondata in diritto.

Giova premettere che la presente decisione viene assunta in considerazione della *ragione più liquida* in ossequio alla più recente giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità.

Il principio richiamato, come noto, risulta espressione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 24, 111 Cost. così come dell'art. 6 C.E.D.U. i quali, prescrivendo l'effettività della tutela giurisdizionale ed una ragionevole durata del processo impongono, tra l'altro, il rispetto di un canone di economia processuale. Difatti *“la sua applicazione consentirà di ridurre l'attività istruttoria e quella di stesura della motivazione [...] riducendo i tempi del processo”*.

Come precisato dalle stesse S.U. *“maggiore liquidità della questione significa, in particolare, che, nell'ipotesi del rigetto della*





*domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito [...] tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile”* (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, Rv. 633502 - 01).

Ebbene la controversia in esame, per quanto concerne le somme richieste per i mutui contratti e per le spese di ristrutturazione, può essere definita limitando l'analisi ai soli aspetti controversi in punto di diritto, senza ulteriori approfondimenti di merito.

Sul punto, seguendo la prospettazione offerta dalla parte sopra riportata, il titolo azionato in giudizio si fonda, in via principale, sul diritto di regresso di cui all'art. 1299 c.c., mentre in subordine viene comunque denunciato un ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. non avendo la controparte adempiuto ai propri obblighi coniugali di concorso, con il proprio patrimonio, alle esigenze della famiglia.

Tuttavia, nel caso *sub iudicium*, non ricorrono gli estremi per l'operatività di alcuno dei citati istituti giuridici.

Occorre sin d'ora evidenziare che non è contestato tra le parti la destinazione a casa familiare dell'abitazione napoletana, avendo costituito per molto tempo il luogo elettivo di svolgimento della vita domestica. Conclusione viepiù rafforzata in considerazione del provvedimento di assegnazione ex art. 337 *sexies* c.c. allegato alla produzione attorea.





Funzione familiare sottesa, a ben vedere, anche alla corresponsione dei ratei del mutuo contratto per il suo acquisto – e per i quali si agisce nel presente giudizio – dal momento che la loro scadenza avveniva pur sempre in costanza di matrimonio, ripercuotendosi pertanto sul complesso delle risorse da destinare (o destinabili) alla vita domestica.

Allo stesso modo, si può presumere la riferibilità ad esigenze familiari anche dell'immobile sito in Baia di Carpino; difatti, non solo l'acquisto stavolta è avvenuto in costanza di matrimonio, ma non è stato neanche puntualmente contestata dall'attore la deduzione di controparte che la casa era da intestare al figlio minore.

Proprio tale comune funzione, come meglio si dirà in prosieguo, risulta decisiva nella soluzione della presente controversia.

In tema di rapporti patrimoniali nella famiglia, la disciplina normativa si caratterizza per ampi margini di autonomia che il legislatore riconosce in capo ai singoli componenti. La comunione legale, invero, rappresenta solo uno dei possibili regimi, seppure preferito nel caso non vi sia stata una esplicita volontà di segno contrario. I coniugi difatti possono liberamente optare anche per la separazione ex art. 16 c.c. così come, in entrambi i regimi richiamati, individuare taluni specifici beni destinati al precipuo soddisfacimento delle necessità del gruppo – costituendo, in tal modo, dei fondi patrimoniali ex art. 167 c.c.







Tale autonomia, tuttavia, non è priva di limiti i quali s'impongono a garanzia e a riconoscimento del fondamento stesso della famiglia.

L'art. 160 c.c., in tema di disposizioni generali sul regime patrimoniale, evidenzia la natura inderogabile dei diritti e dei doveri degli sposi che scaturiscono dal matrimonio. Il richiamo operato dalla norma in esame è da intendersi innanzitutto all'art. 143 c.c., e dunque all'obbligo reciproco di fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia, la coabitazione ed alla contribuzione ai bisogni familiari.

Il legislatore, in effetti, opera in tal modo una perfetta saldatura tra gli aspetti prettamente personali e quelli patrimoniali della vita domestica, in assoluta continuità con il dettato costituzionale. Ed invero, all'art. 29 Cost., la famiglia viene *riconosciuta* come una *società naturale*, una realtà meta giuridica la cui disciplina dev'essere comunque tesa a garantirne l'unità; una formazione sociale di primaria importanza, luogo imprescindibile per la formazione della personalità dell'individuo e per lo svolgimento della sua vita affettiva.

Alla luce dei canoni costituzionali di cui ai citati artt. 2 e 29 Cost., dunque, la dimensione patrimoniale in ambito familiare non si riduce al mero profilo economico. Il *patrimonio familiare*, al contrario, costituisce il presupposto materiale attraverso il quale tale società naturale opera ed assolve alle proprie naturali funzioni; il mezzo economico che consente a ciascun componente di vivere dignitosamente ed affermare la sua personalità.





Quello posto dall'art. 160 c.c., dunque, può essere considerato come un regime patrimoniale minimo, limite all'autonomia negoziale – ed in primis quella dei coniugi – che non può spingersi al punto tale da privare il gruppo delle risorse minime indispensabili; diversamente verrebbe negata la stessa natura della famiglia, come società naturale e formazione sociale volta allo sviluppo della personalità.

La dimensione solidaristica viene così ad assumere un rilievo primario ed assorbente nei rapporti intrafamiliari dove, in ossequio allo stesso dato testuale, è più corretto parlare di *diritti e doveri* piuttosto che di crediti, debiti ed obbligazioni.

In altri termini, ciascun membro ha l'obbligo di contribuire al buon funzionamento del gruppo e di reciproca assistenza, ma a ciò non corrisponde una pretesa soggettiva qualificabile come un'autentica posizione creditoria. Questo non significa negare la natura giuridica dei doveri indicati dal legislatore, ma piuttosto il ricorrere di una dimensione prettamente corrispettiva.

È evidente, però, che fondamento e limite di un simile regime giuridico va rinvenuto nell'interesse del gruppo da soddisfare: se non sorretta da una simile *causa familiare*, l'operazione andrà soggetta all'ordinaria disciplina privatistica.

Nel caso in esame, invece, è emersa chiaramente proprio tale funzione familiare degli esborsi sostenuti dal ██████ Si è trattato difatti di spese relative al pagamento di debiti contratti nell'interesse





di tutto il gruppo – per l’acquisto dell’abitazione domestica e di quella per il figlio, nonché per la sua ristrutturazione.

Ciò che rileva, in effetti, è proprio la funzione sottesa all’operazione e non la sua entità economica; come precisato dalla S.C. infatti *“i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell’art. 143 cod. civ., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch’esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale.”*

(Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale - esclusa la configurabilità, nella specie, di un mutuo endofamiliare - aveva ritenuto espressione di partecipazione alle esigenze dell’intero nucleo familiare, ai sensi della citata norma codicistica, il consistente intervento finanziario della moglie a titolo di concorso nelle spese relative alla ristrutturazione della casa di villeggiatura di proprietà del marito ma di uso familiare comune) (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18749 del 17/09/2004, Rv. 577614 - 01).

In un simile contesto, dunque, data la specifica natura e ragion d’essere del patrimonio familiare, rientra nel dovere solidaristico di cui all’art. 143 c.c. l’aver sostenuto non solo le spese relative alla ristrutturazione dell’immobile da destinarsi al figlio, ma anche l’onere economico del consorte formalmente coobbligato, sempre





che ciò sia comunque obiettivamente preordinato ad un equilibrato svolgimento della vita comune.

Tale profilo, pertanto, risulta assorbente in ordine alla posizione condebitoria assunta dai coniugi nei confronti del terzo mutuante ed allo stesso tempo fonda la legittimità dell'eventuale arricchimento, escludendo l'operatività dell'art. 2041 c.c.

La conseguenza in tali casi è che *“non possono essere rimborsate le spese fatte da un coniuge [...] se avvenute in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.”* (cfr. Cass. Sez. I, 27/05/2015, n. 10942).

Infondata in fatto, invece, la domanda attorea nella parte in cui richiede la restituzione di quanto erogato nel corso del 2009 [REDACTED] Ed invero, per quanto l'attore abbia allegato la natura mutuataria di tale corresponsione, a fronte della contestazione della convenuta non ha prodotto un adeguato materiale probatorio a supporto della propria pretesa.

Nel fascicolo di parte, infatti, è presente un estratto del conto corrente intestato al [REDACTED] [REDACTED] presso il [REDACTED] (all.to 5); tra le operazioni dell'anno 2009 sono effettivamente registrati due versamenti a mezzo di bonifico internet – di euro 5.000 il primo e 1.500 il secondo – il cui beneficiario è indicato nella persona della [REDACTED]

Tuttavia, che vi sia stata una corresponsione di denaro è pacifico, è invece il titolo in base al quale questa sia avvenuta ad essere oggetto di contestazione.





Sul punto, non si può ritenere sufficiente l'annotazione dell'istituto di credito, essendo un atto meramente recettizio di quanto rappresentato dallo stesso [REDACTED] al momento del pagamento. Si tratterebbe, perciò, di un dato precostituito proveniente da una delle parti in causa e dunque inidoneo a soddisfare il relativo onere probatorio.

Per la domanda di ripetizione delle somme corrisposte per i servizi e le utenze dell'abitazione di Napoli, attualmente assegnata alla [REDACTED] ex art. 337 *sexies* c.c., si prospetta invece una diversa soluzione in diritto – e parzialmente in fatto.

Tale domanda è ritenuta correttamente proposta, in quanto non pertinente all'ambito proprio del giudizio di separazione non presentando connessioni dirette o interferenze con le statuizioni assunte in quella sede *“ma riguarda, più semplicemente, la sorte di oneri che trovano il loro presupposto in detta assegnazione [...] (e) ne deriva, pertanto [...] la competenza [...] secondo le regole comuni”* (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18476 del 19/09/2005, Rv. 582754 - 01).

Ciò premesso, come noto, con ordinanza ex art. 708 c.p.c, nel momento in cui si dispone della casa familiare, sorge in capo al coniuge assegnatario un diritto personale di godimento sull'immobile (cfr. Cass. 19/9/2005 n. 18476).

Tale situazione giuridica soggettiva, che trova fondamento direttamente nella previsione sostanziale sopra richiamata, *“esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui*





*altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, "in parte qua", del comproprietario) dell'immobile assegnato"* (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18476 del 19/09/2005, Rv. 582755 - 01).

In assenza di una diversa specifica previsione, il provvedimento concerne esclusivamente l'attribuzione del godimento del bene, pertanto *"la gratuità [...] si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo) ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accoli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario"* (cfr. Cass. Sentenza n. 18476/2005).

Nel caso in esame, tuttavia, la domanda di ripetizione di indebitto non può essere integralmente accolta in fatto, non risultando la pretesa pienamente suffragata dal dato probatorio assunto durante l'istruttoria.

In particolare, sono state prodotte da parte attrice copia delle fatture emesse da █████ s.p.a. (divisione █████) (all. 78), █████ s.p.a (all.ti 79 e 81), da █████ s.r.l. (all.ti 80 e 82).

Tuttavia non vi è prova alcuna né dell'avvenuto pagamento di tali somme, né tantomeno della riconducibilità delle fatture allegate alle utenze dell'immobile di █████ I documenti in





effetti si limitano solo ad indicare il debitore, la sua dimora, la scadenza del debito e l'importo richiesto, senza specificare l'entità e la natura del servizio erogato nonché l'eventuale adempimento.

Solo per quanto concerne l'allegato n. 81 è stata raggiunta la prova, essendo riportata anche la ricevuta di versamento postale effettuato dal [REDACTED] in data 11.06.13.

In ordine, infine, alla richiesta della convenuta di cancellazione di parte del contenuto degli scritti di controparte ritenuto offensivo e sconveniente, va considerato che l'art. 89 c.p.c., in tema di doveri delle parti e dei difensori esorta tali soggetti a tenere sempre un comportamento rispettoso della dignità altrui.

Rientrano nell'ambito applicativo della norma in esame non solo quelle frasi esplicitamente offensive ma anche quelle comunque *non convenienti*, ovvero non pertinenti all'oggetto del contendere.

L'acredine delle frasi usate può essere talora giustificata laddove funzionale alle esigenze del contraddittorio, "*essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità*" (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21031 del 18/10/2016, Rv. 641412 - 01).

L'esigenza, in altri termini, è pur sempre quella di garantire in modo ampio la difesa, anche quando esercitata in modo piuttosto graffiante. Pertanto non ricorrono gli estremi di cui all'art. 89 c.p.c. qualora le "*parole [...] non risultino dettate da un passionale e incompsto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo*





*nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa [...] siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni”* (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17325 del 31/08/2015, Rv. 636223 - 01).

Rapporto che si estende sino a ricomprendere anche le espressioni non strettamente essenziali ai fini della decisione che verrà assunta dal Giudice, rimanendo escluse solo quelle del tutto avulse dall’oggetto della lite (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14552 del 22/06/2009, Rv. 608653 - 01).

Per quanto certamente sovrabbondanti, gli scritti di parte attrice non presentano sotto il profilo obiettivo tale grado di estraneità alla materia *sub iudicium*, né tantomeno sotto quello soggettivo un intento prettamente offensivo.

Piuttosto si è trattato di una forma di esercizio del diritto di difesa, rappresentando a volte dati fattuali *ad abundantiam* più pertinenti al giudizio di separazione ma comunque in ogni caso presupposti della controversia in esame. Dall’altra parte, poi, per quanto acre sia stata a volte la dialettica processuale, si è comunque sempre mantenuta nel rispetto della continenza e della dignità altrui, evitandosi fasi obiettivamente offensive.

In conclusione, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la domanda attorea va rigettata salvo quanto precisato in ordine alla richiesta di indennizzo per alcune delle spese allegate.







Rilevata pertanto una soccombenza reciproca parziale, si liquidano le spese di lite tenuto presente degli artt. 91 e 96 co. II c.p.c. nonché della complessità dell'attività istruttoria – documentale e testimoniale – e dei valori espressi dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- In accoglimento parziale della domanda proposta dal [REDACTED] [REDACTED] condanna la convenuta [REDACTED] [REDACTED] alla corresponsione di € 93.62 oltre interessi legali, in favore dell'attore;
- rigetta ogni altra istanza avanzata dall'attore;
- condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate, tenuta presente la compensazione parziale ex art. 96 co. II c.p.c., in € 500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.p.a. ed I.v.a.;
- rigetta la domanda avanzata da parte convenuta di cancellazione degli scritti sconvenienti od offensivi contenuti negli scritti difensivi di controparte e di condanna al risarcimento del danno.





Così deciso, Napoli 31.1.2017

Il giudice

Dott Diego Ragozini

La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Marco de Leva, nominato con D.M.

18.01.16

